

NEWSLETTER

DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI ETNICO-RAZZIALI E RELIGIOSE

Progetto dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione) con il supporto finanziario della
Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS



Il progetto promuove un **Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose in Italia**, strutturato in un ufficio di coordinamento e alcune antenne territoriali, in grado di monitorare le discriminazioni (istituzionali e non) a danno dei cittadini immigrati e realizzare strategie di contrasto mediante l'assistenza e consulenza legale e la promozione di cause giudiziarie strategiche.

Con questo progetto, finanziato dalla **Fondazione Italiana Charlemagne ONLUS**, l'ASGI intende, inoltre, promuovere e diffondere la conoscenza del diritto antidiscriminatorio tra i giuristi, gli operatori legali e quanti operano nel settore dell'immigrazione.

Per contatti con il servizio ASGI e invio materiali attinenti il diritto antidiscriminatorio, scrivere ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

Coordinamento servizio antidiscriminazione: antidiscriminazione@asgi.it

Le Antenne

Antenna territoriale Toscana: antidiscriminazionefirenze@gmail.com

Antenna territoriale Emilia Romagna: antidiscriminazionebologna@gmail.com

Antenna territoriale Puglia: antidiscriminazionepuglia@gmail.com

Antenna territoriale Lombardia: antidiscriminazione milano@gmail.com

Antenna territoriale Campania: antidiscriminazione napoli@gmail.com

Antenna territoriale Lazio: antidiscriminazione roma@gmail.com

Antenna territoriale Piemonte: antidiscriminazione torino@gmail.com

Antenna territoriale Veneto: antidiscriminazione verona@gmail.com

Antenna territoriale Sicilia: antidiscriminazione sicilia@gmail.com

INDICE

A. INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI PROPOSTI DA ASGI

1. ASGI invia una lettera a sindacati e ANCI: invitate CAAF, patronati e comuni all'applicazione corretta della normativa europea in materia di prestazioni sociali
2. Adottata la legge che regola il servizio civile regionale in Lazio: nessuna distinzione in base alla nazionalità
3. Stabiliti i nuovi contributi per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno
4. Premio nascita: la legge non discrimina, ma l'INPS esclude
5. Approvata la legge sui "direttori dei musei"
6. La circolare INPS relativa al "bonus asilo nido" esclude alcune categorie di stranieri
7. Lacrime di cocodrillo sui direttori dei musei

B. GIURISPRUDENZA ITALIANA IN TEMA DI DISCRIMINAZIONE PER ETNIA, RELIGIONE, NAZIONALITÀ

1. I rifugiati inoccupati hanno diritto all'esonero dal pagamento del ticket sanitario (Tribunale di Roma, sentenza del 17 febbraio 2017)
2. Il bonus bebè spetta ai titolari di permesso unico lavoro (Tribunale di Brescia, ordinanza 6 giugno 2017; Tribunale della Spezia, ordinanza 1 giugno 2017; Corte d'Appello di Milano, sentenza 29 maggio 2017; Tribunale di Milano ordinanza del 12 maggio 2017; Tribunale di Milano, ordinanza del 2 maggio 2017)
3. L'assegno sociale spetta al cittadino extra UE residente in Italia da 10 anni anche in assenza (Corte d'appello di Firenze, sentenza del 11 maggio 2017 e Tribunale di Palermo, ordinanza 5 giugno 2017)
4. Corte di Cassazione: ASGI può agire contro le discriminazioni collettive per ragioni di nazionalità (Corte di Cassazione, sentenza n. 11165 e 11166 del 8 maggio 2017)
5. La Corte Costituzionale decide sull' assegno di maternità di base: inammissibile non considerare il diritto comunitario (Corte Costituzionale, ordinanza del 4 maggio 2017)

C. GIURISPRUDENZA EUROPEA IN TEMA DI DISCRIMINAZIONE PER ETNIA, RELIGIONE, NAZIONALITÀ

1. Corte di Giustizia Europea: la cittadina extra UE titolare di permesso unico lavoro ha diritto all'assegno famiglie numerose (Corte di Giustizia Europea 21 giugno 2017)

D. DOCUMENTI UTILI E NEWS

- 1. Aggiornato il vademecum in materia di prestazioni sociali**
- 2. Donne dimenticate: l'impatto dell'islamofobia sulle donne musulmane** (materiale tratto dal sito ENAR)

1. ASGI invia una lettera a sindacati e ANCI: invitate CAAF, patronati e comuni all'applicazione corretta della normativa europea in materia di prestazioni sociali

Con due lettere del 27.6.2017 il servizio antidiscriminazione ASGI ha scritto a CGIL, CISL, UIL, ACLI (lettera) e ANCI (lettera) affinché - a seguito della sentenza CGUE del 21 giugno 2017 (confronta notizia qui) - intervengano rispettivamente nei confronti delle loro articolazioni periferiche e dei Comuni italiani per **garantire il riconoscimento del diritto all'assegno famiglie numerose (e di tutte le altre prestazioni di sicurezza sociale) ai titolari di permesso unico lavoro.**

ASGI ha infatti sottolineato che, grazie alla sentenza della CGUE che riconosce il contrasto dell'art. 65 L. 448/98 con l'art. 12 della direttiva 2011/98 *“viene definitivamente superata - come peraltro avevano già fatto molti Tribunali italiani - l'obiezione sollevata dall'INPS e da molti Comuni, secondo i quali le prestazioni non contributive gravanti sulla fiscalità generali e non collegate a un rapporto di lavoro sarebbero escluse dall'ambito di applicazione del principio paritario sancito dalla direttiva”.*

ASGI si augura dunque che ANCI e i sindacati procedano ad indirizzare correttamente le loro amministrazioni periferiche al fine di consentire ai cittadini stranieri titolari di permesso unico lavoro di presentare le domanda per l'ottenimento dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità di cui all'art. 74 d.lgs 151/2001 (anch'essa prestazione di sicurezza sociale).

2. Adottata la legge che regola il servizio civile regionale in Lazio: nessuna distinzione in base alla nazionalità

Mentre sono ancora aperti i termini per le domande di ammissione al servizio civile il 15 giugno 2017 è stata pubblicata, sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, la legge che istituisce il Servizio civile regionale.

La scelta della Regione Lazio si affianca a quella già compiuta da altre regioni che dispongono di una normativa regionale in materia.

Sia nel bando nazionale sia nella legge regionale i requisiti di ammissione non prevedono distinzione in base alla nazionalità, in conformità con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza del 25 giugno 2015, n. 119 a seguito dell'azione legale promossa da ASGI (per un approfondimento clicca qui). Il requisito richiesto dalla legge e dal bando è dunque **la titolarità di un permesso di soggiorno**. Ciò significa, tra l'altro, che **non possono essere imposte restrizioni in base all'eventuale data di scadenza del permesso e che anche i richiedenti asilo devono dunque essere ammessi al bando**. Ciò rappresenta una rilevante opportunità di inserimento sociale, ed è importante che enti e associazione si attivino affinché anche i richiedenti asilo presentino domanda valorizzando le eventuali capacità professionali e relazionali di ciascuno.

3. Stabiliti i nuovi contributi per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che stabilisce la misura del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di età superiore ai 18 anni e la Circolare attuativa del Ministero dell'Interno del 9 giugno 2017.

Il decreto, entrato in vigore il 9 giugno 2017, determina il contributo come segue:

- a) Euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
- b) Euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
- c) Euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati; [Fonte: ANCI]

La circolare del Ministero dell'interno del 9 giugno 2017 prevede poi che a fare data dal 9 giugno le pratiche per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno presentate presso gli sportelli postali abilitati e presso gli sportelli delle questure possono essere concluse solo attraverso il pagamento della somma prevista dal decreto. La circolare prevede altresì che tale **pagamento avvenga anche per le pratiche presentate prima del 9 giugno ma che sono ancora in fase istruttoria o che, seppure già concluse, non abbiano ancora visto la consegna del permesso di soggiorno al richiedente.**

Ricordiamo che la sentenza del Consiglio di Stato pronunciata in data 26 ottobre 2016 con Sentenza n.04487/2016, confermava la sentenza del TAR del Lazio n.06095/2016 del 24 maggio 2016 che annullava la tassa sul permesso di soggiorno prevista per un importo dalle 80 alle 200 euro a seconda del titolo richiesto.

Con questa iniziativa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze fissa il nuovo contributo valido per tutte le tipologie di titolo previste dal decreto 5 maggio 2017 che modifica il decreto 6 ottobre 2011 relativo agli importi del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno.

Molte le criticità sia nel decreto che nella circolare attuativa.

Quanto al decreto, la somma indicata è superiore a quanto avevano sinora indicato i giudici nazionali come somma proporzionata. D'altra parte la Corte di Giustizia, intervenendo sulla questione (per un approfondimento [clicca qui](#)), aveva adottato come parametro di riferimento il costo della carta di identità e dunque le cifre ora indicate (benché dimezzate rispetto a quelle precedenti) appaiono ancora non rispettosi del requisito di proporzionalità imposto dalla CGUE.

Il decreto inoltre non interviene sul rimborso di quanto pagato tra il gennaio 2013 (momento di entrata in vigore del precedente decreto) e il nuovo decreto: inevitabile quindi che il contenzioso prosegua davanti ai tribunali perché il pagamento effettuato dai cittadini stranieri nel predetto periodo è del tutto indebito, non essendo sorretto da una norma nazionale vigente e applicabile.

Quanto alla circolare la stessa prevede che siano tenuti al pagamento della quota sopra indicata anche i soggetti che avevano iniziato la procedura di rinnovo prima del 9 giugno (data di entrata in vigore dello stesso) senza averla conclusa, ma non quelli per i quali la procedura si è conclusa con il rilascio del titolo. Tale previsione determina una situazione ingiusta e paradossale nella quale convivono tre diversi regimi:

- chi ha avviato e concluso la procedura di rinnovo e rilascio prima della pronuncia del TAR (che ha poi annullato il decreto) e ha dunque pagato secondo una norma comunitariamente illegittima e dovrebbe quindi ottenere la restituzione di quanto pagato (sulla illegittimità della richiesta cfr. Tribunale di Milano, 8.7.2016);

- chi ha concluso il procedimento tra la sentenza del TAR e il 9.6.17 e dunque non ha pagato nulla (salvo qualche pretesa illegittima delle questure che in assenza di una somma fissata a livello nazionale hanno richiesto discrezionalmente dei pagamenti);

- chi ha iniziato la procedura prima del 9.6.17 senza averla conclusa e che dovrà dunque pagare le somme sopra indicate dal DM.

Un esito davvero assurdo e in contrasto con le decisioni delle alte Corti, al quale bisognerà valutare se porre rimedio con ulteriori azioni giudiziarie.

[Decreto del Ministero delle Finanze del 5 maggio 2017 “Modifica del decreto 6 ottobre 2011 relativo agli importi del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno”](#)

[La Circolare del Ministero dell’Interno del 9 giugno 2017](#)

4. Premio nascita: la legge non discrimina, ma l’INPS esclude

Il contributo è previsto dalla Legge di Bilancio senza limitazioni di reddito e cittadinanza per le mamme in attesa dal 1° gennaio 2017, ma le circolari dell’INPS escludono alcune categorie di stranieri. Presentato un ricorso per discriminazione al Tribunale di Milano.

ASGI, APN e Fondazione Guido Piccini per i diritti dell’Uomo ONLUS hanno chiesto al Tribunale di Milano di verificare il carattere discriminatorio delle circolari n. 39,61 e 78 con le quali l’INPS ha limitato l’accesso al premio alla nascita – previsto dall’art. 1 comma 353 della legge di bilancio 2017 – alle sole donne straniere titolari di protezione internazionale o di permesso di lungosoggiorno.

L’INPS non aveva risposto alla lettera inviata lo scorso 1° marzo con cui ASGI aveva già fatto presente all’Istituto l’illegittimità di tale limitazione, così l’8 giugno 2017 è stato depositato un ricorso in Tribunale.

Infatti **la legge stabilisce che qualsiasi donna** che si trovi al settimo mese di gravidanza dopo il 1 gennaio 2017, ha diritto a ricevere un contributo di 800 €, **senza alcuna limitazione** né in relazione al reddito né in relazione alla cittadinanza o al titolo di soggiorno.

L’INPS invece, con le sue circolari, ha limitato l’accesso ad alcune categorie di straniere.

Due i profili discriminatori evidenziati dalle associazioni ricorrenti.

In primo luogo **l’INPS non può impedire l’accesso alla prestazione ad alcune categorie di stranieri a cui la legge destinava il diritto al contributo**, escludendo dalla platea dei destinatari le donne titolari di permesso unico lavoro, di permesso per motivi umanitari e le titolari di carta blu che rappresentano almeno il 45% delle donne straniere.

In secondo luogo, **se anche fosse disposta con legge** (cosa che appunto non è avvenuta), **l’esclusione degli stranieri privi dei requisiti introdotti dall’INPS sarebbe illegittima** perché in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria che prevede la parità di trattamento nell’accesso alle prestazioni sociali per i titolari di permesso unico lavoro (art. 12 direttiva 2011/98), i titolari di carta blu (art. 14 direttiva 2009/50) e i titolari di permesso umanitario (art. 34 comma 5 d.lgs 251/2007).

Le associazioni hanno pertanto richiesto al giudice di accertare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'INPS ordinando all'istituto di **revocare o modificare le circolari limitative del diritto**, garantendo a tutte le donne straniere regolarmente soggiornanti l'accesso al beneficio come previsto dalla Legge di Bilancio 2017.

5. Approvata la legge sui "direttori dei musei"

Con la legge n. 96 del 21 giugno 2017 è stata introdotta nell'ordinamento una norma che "risolve" la questione dei direttori dei musei. Il comma 7 bis della legge cit. prevede infatti che " *l'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, si interpreta nel senso che alla procedura di selezione pubblica internazionale ivi prevista non si applicano i limiti di accesso di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165*".

L'art. 14, comma 2bis del DL 83/14, che deve essere così "interpretato", è il seguente: *2-bis. Al fine di adeguare l'Italia agli standard internazionali in materia di musei e di migliorare la promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il profilo dell'innovazione tecnologica e digitale, con il regolamento di cui al comma 3 sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del DL 6.7.2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.8.2012, n. 135, i poli museali e gli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale. I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.*

L'aggiustamento adottato appare però anomalo per vari motivi.

In primo luogo perché la dizione "selezioni pubbliche internazionali" non è affatto "ivi prevista" e non compare neppure nella norma "interpretata", sicché non si spiega in che senso si possa giustificare (in via interpretativa) la deroga all'art. 38 d.lgs 165/01, solo perché i concorsi sono indetti per "adeguare l'Italia agli standard internazionali": un obiettivo, questo, assolutamente meritorio, ma che ovviamente dovrebbe essere perseguito in ogni settore della PA e che dunque dovrebbe giustificare una radicale revisione dell'art. 38, non una pezza come quella che si sta preparando.

In secondo luogo perché la non-applicazione integrale dell'art. 38 (prevista dall'emendamento) ha come effetto che alle prove selettive per la direzione dei musei potranno partecipare tutti gli stranieri e non solo i titolari del permesso di soggiorno elencati nell'art. 38 (lungosoggiornanti, titolari di protezione, familiari di comunitari). Dunque una ottima apertura, ma allora non si spiega perché mai uno straniero titolare di permesso unico lavoro potrebbe fare il dirigente di un museo e non il portinaio di un ospedale, come – stando alle interpretazioni più diffuse – avverrebbe secondo la attuale legislazione.

Una pezza dignitosa sarebbe stata quindi cogliere l'occasione per modificare, se non l'intero art. 38, almeno il DPCM 174/94 (cui l'art. 38 rinvia) escludendo dalla riserva di cittadinanza tutte le

posizioni dirigenziali, non solo quelle di direzione dei musei; salvo ovviamente verificare, caso per caso, quali posizioni comportino un esercizio continuativo e intenso di poteri autoritativi che la Corte di Giustizia indica come unica possibilità per apporre limitazioni.

6. La circolare INPS relativa al cd. “bonus asilo nido” esclude alcune categorie di stranieri

Con la [circolare n. 88 del 22 maggio 2017](#) l'INPS ha fornito indicazioni operative per la presentazione della domanda per il bonus asilo nido previsto dall'art. 1 comma 355 della L. 232/2016: il beneficio, riconosciuto ai cittadini italiani, comunitari, extra comunitari lungosoggiornanti, extracomunitari familiari di cittadini comunitari e titolari di protezione internazionale **non viene invece riconosciuto ai titolari di permesso unico lavoro, ai titolari di carta blu e ai titolari di protezione umanitaria.**

L'esclusione di alcune categorie di stranieri era già avvenuta ad opera del DPCM 17.2.2017 che - contrariamente alla legge che non prevedeva alcuna limitazione - consentiva l'accesso al beneficio, oltre che ai cittadini italiani e comunitari solo ai lungosoggiornanti.

La circolare, pur ampliando le categorie degli stranieri inclusi, mantiene **l'illegittimità di tale limitazione.**

Innanzitutto la circolare è in contrasto con quanto previsto dall'art. 41 TU immigrazione, che - come noto - prevede l'“*equiparazione dello straniero con permesso di soggiorno di almeno un anno all'italiano ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche di assistenza sociale*”. La norma è richiamata poi dall'art. 2 della legge quadro n. 328/00 con riferimento ai “*servizi sociali*” e l'asilo nido, ai sensi della legge istitutiva n. 1044/71, è proprio qualificato “*servizio sociale di interesse pubblico*”.

Inoltre l'esclusione appare di dubbia legittimità anche rispetto alla direttive comunitarie in materia di accesso degli stranieri alle prestazioni sociali: se la prestazione dovesse essere ricompresa (in quanto erogata a sostegno di oneri familiari e in assenza di valutazione discrezionale della PA) nella nozione di prestazione familiare di cui all'art. 3, lettera j, Regolamento CE 883/04 verrebbero in gioco le clausole di parità previste per i titolari del permesso unico (art. 12 direttiva 2011/98) e per i titolari di carta blu (art. 14 direttiva 2009/50) che fanno riferimento al citato regolamento.

In ogni caso la circolare non prende in considerazione quanto previsto dall'**art. 34, comma 5, d.lgs 19.11.07 n. 251** a norma del quale “**ai titolari del permesso di soggiorno umanitario sono riconosciuti i medesimi diritti stabiliti dal presente decreto a favore dei titolari di protezione sussidiaria**” ove tra tali diritti rientra, ai sensi dell'art. 27, comma 1, il diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di **assistenza sociale** e sanitaria.

In ogni caso, sotto il profilo politico-sociale, l'introduzione di limitazione di questa portata appare illogica ove si consideri l'importanza che può rivestire, ai fini dell'integrazione, l'inserimento del minore in un contesto collettivo sin dai primi anni di vita.

Infine altrettanto inaccettabile appare la differenza di trattamento per i bimbi disabili: a parte ovvie considerazioni di equità, una differenza di trattamento tra portatori di handicap (i figli disabili di uno straniero con permesso ordinario e i figli disabili di un italiano) è incompatibile con la convenzione ONU sui diritti dei disabili che all'art. 5, comma 2 obbliga gli Stati membri a “garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione qualunque ne sia il fondamento”: dunque anche contro le discriminazioni basate sul titolo di

soggiorno dei genitori del disabile.

7. Lacrime di coccodrillo sui direttori dei musei

La decisione del TAR Lazio sui direttori dei musei ha suscitato reazioni risentite da parte di chi confidava che una giusta esigenza di internazionalizzazione di un settore così importante, fosse sufficiente a cancellare le anomalie della nostra legislazione. Ma non è così.

Il nostro ordinamento ha introdotto – dopo lunghi contenziosi giudiziari e una procedura di infrazione da parte della commissione europea – un regime più flessibile nell'accesso degli stranieri al settore pubblico solo nel settembre 2013, quando il pubblico impiego è stato aperto, oltre che ai cittadini dell'Unione, a lungosoggiornanti, familiari di comunitari e titolari di protezione internazionale (cfr. l'attuale art. 38 Dlgs 165/01) .

Tale sistema tuttavia non solo mantiene una esclusione da tutti i posti di lavoro pubblici degli stranieri titolari di un ordinario permesso di lavoro, ma continua a riservare ai soli cittadini italiani tutti i posti di lavoro indicati nel DPCM 174/94.

Questo decreto contiene un elenco di posti di lavoro talmente ampio che di fatto non viene rispettato neppure dalle amministrazioni: si consideri che dovrebbero essere riservati agli italiani non solo tutti i posti di lavoro alle dipendenze di alcuni ministeri (ad es. persino il portiere o un operaio dipendente del ministero dell'Interno) ma anche tutti i posti di lavoro dirigenziale che spesso invece non comportano alcun particolare esercizio di poteri pubblici: così ad esempio , gli enti del servizio sanitario, quando bandiscono un concorso per medici, lo aprono anche alle categorie di stranieri elencate nell'art. 38 Dlgs 165/01, derogando in via di fatto alle regole rigide fissate nel 1994.

Non solo: il decreto contrasta anche con l'orientamento della Corte di Giustizia europea secondo la quale possono essere riservati ai cittadini, esclusivamente i posti di lavoro che comportino esercizio di pubblici poteri in via continuativa e quale caratteristica essenziale del posto di lavoro.

La realtà è che in un contesto internazionalizzato, la pretesa di collegare il perseguimento degli interessi pubblici al vincolo giuridico della cittadinanza non ha più senso, anzi rischia di depauperare gravemente il patrimonio di conoscenze della nostra collettività, attribuendo prevalenza a una condizione giuridica rispetto alla valutazione del merito.

D'altra parte se, come ha affermato la Corte Costituzionale nella sentenza che ha aperto il servizio civile agli stranieri (Corte Cost. 119/15), un cittadino straniero può essere "al servizio della Patria" ai sensi dell'art. 52 Cost. , a maggior ragione un dipendente pubblico, anche se in posizione di rilievo, può essere "al servizio esclusivo della Nazione" come prescrive l'art. 98 Cost. Anziché piangere sulla decisione del TAR Lazio, il Governo dovrebbe immediatamente mettere mano sia a una modifica del DPCM 174/94 che limiti i posti riservati agli italiani in adesione ai principi comunitari, sia a una iniziativa parlamentare che apra l'accesso ai concorsi pubblici a tutti gli stranieri titolari di un permesso che consente di lavorare.

ASGI, che è impegnata da tempo in questa direzione con proposte legislative e azioni giudiziarie, confida che la vicenda dei direttori dei musei diventi una occasione decisiva per assumere tali iniziative.

B. GIURISPRUDENZA ITALIANA IN TEMA DI DISCRIMINAZIONE PER ETNIA, RELIGIONE, NAZIONALITÀ

1. I rifugiati inoccupati hanno diritto all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario

E' quanto è stato deciso dal tribunale di Roma con sentenza del 17 febbraio 2017 dopo che una rifugiata di cittadinanza irachena si era vista rigettare la richiesta di esenzione dal pagamento del ticket (E02), prevista in favore di soggetti privi di occupazione e di reddito.

La decisione fa seguito al rifiuto dell'ASL Roma 1, che aveva ritenuto che lo stato di inoccupazione della donna non consentisse l'accesso al beneficio, previsto invece per le persone disoccupate, cioè per quei soggetti che, avendo già lavorato, si trovino privi di lavoro.

Il giudice ha invece ritenuto che l'introduzione **dell'art. 19 comma 7 del d.gs 150/2015**, laddove prevede che *"...le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione"*, ha **eliminato la distinzione tra disoccupato e inoccupato ai fini del godimento delle prestazioni di carattere sociale.**

Tale posizione è confermata anche dalla [circolare n. 5090 del 4.4.2016 del Ministero del Lavoro](#) ove viene ribadito che *"per la fruizione di prestazioni di carattere sociale rileva esclusivamente la condizione di non occupazione"*.

Il giudice conferma dunque quanto già sostenuto da ASGI e da altre associazioni con due lettere indirizzate al Ministero della Salute rispettivamente in data 29.12.2015 e in data 18.4.2016 e rimaste prive di riscontro. Con tali lettere ASGI affermava infatti – in relazione alla categoria dei richiedenti asilo – il diritto al riconoscimento dall'esenzione dal pagamento del ticket sanitario (E02) nel caso in cui – allo scadere del primo permesso – i richiedenti asilo si trovino senza una occupazione (per un [approfondimento clicca qui](#)).

[La massima](#)

[Tribunale di Roma, sentenza del 17 febbraio 2017, est. Pagliarini, XXX \(avv.to Fachile\) c. ASL Roma 1 \(avv.ti Di Gregorio e Mollo\)](#)

2. I tribunali continuano a riconoscere i diritto dei titolari di permesso unico lavoro al bonus bebè

Qui di seguito le ultime decisioni:

- [Tribunale di Brescia, ordinanza 6 giugno 2017;](#)
- [Tribunale della Spezia, ordinanza 1 giugno 2017;](#)
- [Corte d'Appello di Milano, sentenza 29 maggio 2017;](#)
- [Tribunale di Milano ordinanza del 12 maggio 2017;](#)
- [Tribunale di Milano, ordinanza del 2 maggio 2017](#)

3. L'assegno sociale spetta al cittadino extra UE residente in Italia da 10 anni anche in assenza del permesso di lungosoggiorno

E' quanto è stato deciso con sentenza del 11 maggio 2017 dalla [Corte d'Appello di Firenze](#) che ha riconosciuto il diritto alla prestazione di cui all'art. 3, comma 6, L. 335/95 ad una cittadina albanese residente in Italia dal 2003 ma priva del permesso di lungo soggiorno.

Il collegio ha così riformato la sentenza del Tribunale di Arezzo che aveva negato alla donna il diritto all'assegno sociale in applicazione di quanto previsto dall'art. 80 comma 19 della L. (finanziaria) n. 388/2000 che prevede appunto il possesso del permesso di lungosoggiorno per l'accesso al beneficio. La Corte d'Appello di Firenze ha infatti affermato che l'art. 20 comma 10 d.l. 112/2008 conv. L. 133/2008, che prevede sia per i cittadini italiani che stranieri il requisito della residenza in via continuativa, per almeno dieci anni, nel territorio nazionale, "è venuto a superare l'esigenza del possesso della carta di soggiorno di lungo periodo per i cittadini extracomunitari". La Corte ha altresì aggiunto che l'interpretazione ora enunciata, "oltre che aderente al testuale e chiaro tenore delle disposizioni citate, risulta conforme alla costituzione e alla normativa sovranazionale in materia".

A tale risultato era già giunto, seppure con argomentazione parzialmente diversa, il [Tribunale di Piacenza, con ordinanza del 11 dicembre 2016](#).

Per un approfondimento in materia di assegno sociale e diritto dei cittadini stranieri al beneficio [clicca qui](#).

[La sentenza](#)

4. Corte di Cassazione: ASGI può agire contro le discriminazioni collettive per ragioni di nazionalità

Legittimazione attiva delle associazioni, discriminazione collettiva per violazione di una direttiva comunitaria, diritto all'assegno per in nucleo familiare numeroso in applicazione della direttiva 2003/109: la Cassazione accoglie in toto le tesi di ASGI.

Con le sentenze n.11165 e n. 11166 del 8.5.2017, entrambe aventi ad oggetto l'assegno per il nucleo familiare numeroso (ANF) di cui all'art. 65 L. 448/1998, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS avverso la sentenza del 22 maggio 2015 della Corte d'Appello di Milano chiarendo una serie di questioni cruciali in materia di azione discriminatoria. Qui di seguito la schematizzazione dei punti principali affrontati.

Le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 dlgs 215/03 (cioè nel d.lgs. riguardante le discriminazioni per razza e origine etnica) hanno legittimazione attiva anche per le discriminazioni collettive basate sul fattore "nazionalità".

Questo per vari motivi:

- l'art. 43, commi 1 e 2 TU immigrazione riguarda ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, individuale e collettiva: e quando l'art. 2 comma 2 d.lgs 215/03 "fa salvo" l'art. 43 è a questa nozione ampia che intende fare riferimento. Se dunque l'ordinamento già considera la possibilità di discriminazioni collettive per nazionalità, l'esclusione di una legittimazione attiva degli enti collettivi costituirebbe una eccezione non giustificabile. In materia di discriminazione, infatti, la legittimazione attiva dei soggetti collettivi costituisce una regola generale e se il fattore nazionalità è vietato in ogni campo della vita sociale e ha una pari disciplina sostanziale, non può avere una disciplina processuale diversa dagli altri

fattori.

- nell'elenco di cui all'art. 5 d.lgs 215/03 sono iscritte le associazioni di cui all'art. 52 dpr 349/99 che hanno come scopo l'attività a favore "degli stranieri", la tesi dell'INPS condurrebbe a ritenere legittimate per le azioni contro le discriminazioni etniche, enti che perseguono una finalità diversa.
- una diversa interpretazione susciterebbe dubbi di costituzionalità, stante il trattamento processuale diverso di situazioni uguali e stante la possibile violazione del principio del giusto processo ex art. 6 CEDU letto in coordinamento con il divieto di discriminazione ex art. 14 CEDU.
- una diversa interpretazione determinerebbe la violazione dei principi di equivalenza ed effettività della tutela previsti dal diritto comunitario.

2. L'azione antidiscriminatoria collettiva è esperibile avverso un atto amministrativo generale anche in via preventiva e anche per effetti pregiudizievoli solo potenziali

Nel caso di specie, la circolare INPS 4/13 – che limitava il diritto all'assegno per i cittadini lungosoggiornanti al solo periodo successivo al 1 luglio 2013 – aveva comunque un immediato effetto dissuasivo sia nei confronti dei Comuni (indotti a non riconoscere l'assegno) sia nei confronti dei privati (indotti a non presentare le domande).

3. Il diritto alla non discriminazione deve essere considerato un diritto fondamentale di rilievo costituzionale primario e assoluto che non può soffrire compressioni di fronte alla azione amministrativa: *"la circostanza che nella fattispecie il comportamento che si assume lesivo del diritto fosse riconducibile all'applicazione di un atto amministrativo non vale a mutare la natura della posizione soggettiva azionata, che non può essere degradata a interesse legittimo"*.

4. Il principio paritario tra cittadini e stranieri lungosoggiornanti contenuto nell'art. 11 direttiva 2003/109 è direttamente applicabile dal giudice anche disapplicando una norma nazionale contraria.

5. l'assegno per il nucleo familiare numeroso spetta agli stranieri lungosoggiornanti anche per il periodo antecedente il 1.7.2013, in diretta applicazione dell'art. 11 direttiva 2003/109: ciò sia perché lo stato Italiano non aveva possibilità di derogare al principio paritario con riferimento alla prestazione in esame, che è prestazione essenziale; sia perché comunque non ha derogato. L'eventuale mancanza di idoneo stanziamento nella L. 97/13 di adeguamento alla predetta direttiva, non inficia i diritti dei singoli.

La mancata attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare numeroso in violazione del predetto principio paritario di cui alla direttiva 2003/109 costituisce discriminazione in ragione della nazionalità.

Per un approfondimento relativo **alle legittimazione attiva delle associazioni [clicca qui](#)**.

Le sentenze

5. La Corte Costituzionale decide sull'assegno di maternità di base: inammissibile non considerare il diritto comunitario

Inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate senza esaminare le norme nazionali e comunitarie che già consentono di riconoscere il diritto all'assegno di maternità di cui all'art. 74

d.lgs 151/2001 ai titolari di permesso unico lavoro e a titolari di permesso umanitario.

Con [ordinanza 95/2017](#), depositata in data 4 maggio 2017, la Corte Costituzionale ha deciso sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Bergamo e di Reggio Calabria (rispettivamente ordinanza [30.11.2015](#) e ordinanza [30.3.2015](#)). Entrambe le questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili per omessa considerazione del diritto comunitario o nazionale che il Giudice avrebbe dovuto applicare (o quantomeno analizzare).

Quanto alle ordinanze del Tribunale di Bergamo le straniere interessate erano **titolari di permesso unico lavoro** e avevano dunque invocato il **diritto alla parità di trattamento di cui all'art. 12 direttiva 2011/98**. La Corte ha preso atto che detto articolo *“attraverso il richiamo all'art. 3, paragrafo 1, lettera b), riconosce (al titolare di permesso unico) lo stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro per quanto concerne i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004”*.

Dunque, pur senza poter definire la questione (appunto perché disciplinata dal diritto comunitario, la cui applicazione spetta al giudice ordinario) la Corte fornisce un importantissimo avallo alla tesi – sempre sostenuta da ASGI – della diretta applicabilità dell'art. 12 e della conseguente disapplicazione della norma nazionale contrastante che esclude il titolare di permesso unico lavoro da prestazioni di sicurezza sociale (nella specie, l'art. 74 dlgs 150/01).

Per quanto riguarda invece il diritto all'assegno di maternità da parte della **titolare di permesso umanitario** – questione sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria – la Corte ha affermato che il giudice rimettente avrebbe dovuto considerare l'**art. 34, comma 5**, Dlgs 19.11.07 n. 251 che *“riconosce agli stranieri con permesso di soggiorno umanitario i medesimi diritti attribuiti dal decreto stesso ai titolari dello status di protezione sussidiaria, tra i quali, ai sensi dell'art. 27, comma 1, è annoverato il diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di **assistenza sociale e sanitaria**”*.

Da segnalare che in questo secondo giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri era intervenuta sostenendo proprio quanto affermato ora dalla Corte e cioè la inammissibilità della questione perché il diritto era già riconosciuto dall'ordinamento interno (appunto il citato art. 34) e dunque l'ipotizzato contrasto con la norma costituzionale non poteva sussistere. Si era così già creata una situazione paradossale nella quale l'INPS (ente soggetto alle direttive e al controllo del Ministero del lavoro) affermava – e ha poi continuato ad affermare pur dopo la presa di posizione governativa – una tesi in contrasto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

All'esito di questa importante decisione resta dunque confermato che il giudice ordinario non può sottrarsi alla applicazione del diritto comunitario, che la direttiva 98 contiene una disposizione idonea a dirimere la questione del diritto dei titolari di permesso unico lavoro alla indennità di maternità e infine che i titolari di permesso umanitario hanno diritto quantomeno alle prestazioni sociali introdotte antecedentemente alla norma del 2007 (e dunque sicuramente all'assegno maternità di base e all'assegno famiglie numerose) posto che nel 2007 (con il citato d.lgs 251) il legislatore ordinario è intervenuto sulla normativa precedente con una disposizione parificatrice.

Risulta dunque ancora più importante che le domande per l'assegno di maternità vengano tempestivamente presentate (cioè entro 6 mesi dalla nascita) dalle madri titolari di permesso unico lavoro e di permesso umanitario (anche qualora abbiano partorito prima del riconoscimento da parte della Commissione Territoriale) e che le amministrazioni comunali trasmettano dette domande all'INPS, lasciando poi all'istituto la responsabilità (se davvero vorrà ancora farlo) di porsi in contrasto con il diritto dell'Unione e persino con le stesse indicazioni della Presidenza del Consiglio.

Se sarà così, non resterà che procedere con il contenzioso.

L'ordinanza

C. GIURISPRUDENZA EUROPEA IN TEMA DI DISCRIMINAZIONE PER ETNIA, RELIGIONE, NAZIONALITÀ

1. Corte di Giustizia Europea: la cittadina extra UE titolare di permesso unico lavoro ha diritto all'assegno famiglie numerose

I cittadini extra UE titolari di un permesso che consente di lavorare hanno diritto alla parità di trattamento nell'accesso alle prestazioni di sicurezza sociale in forza dell'art. 12 direttiva 2011/98.

Lo ha affermato la Corte di Giustizia Europea con sentenza del 21 giugno 2017 esaminando il caso di una signora ecuadoriana alla quale il Comune di Genova e l'INPS avevano negato l'assegno famiglie numerose.

La Corte, a seguito del rinvio effettuato dalla Corte d'Appello di Genova, ha riconosciuto che la prestazione di cui all'art. 65 L.448/1998, in quanto attribuita in forza di requisiti predeterminati e oggettivi (e non attraverso una valutazione discrezionale) rientra nella nozione di "prestazione di sicurezza sociale" e deve pertanto essere riconosciuta a tutti i cittadini stranieri di cui all'art. 12 cit. in condizioni di piena parità con i cittadini Italiani.

Giunge così a conclusione l'impegno che da anni ASGI porta avanti promuovendo in tutta Italia azioni come quella giunta all'attenzione della Corte Europea e volta a garantire la parità di trattamento tra italiani e stranieri nell'accesso alle prestazioni sociali.

"Si tratta di un provvedimento di estrema importanza" afferma l'avv. Guariso che, unitamente ad ASGI, ha patrocinato la causa *"infatti, pur riferendosi all'assegno al nucleo familiare numeroso, il principio affermato dalla Corte vincolerà i giudici nazionali che dovranno decidere in relazione a problemi simili quali il diritto all'assegno di maternità, al bonus bebè e al premio nascita"*.

ASGI confida che, a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia Europea, l'INPS vorrà conformarsi al principio dalla stessa dettato evitando il protrarsi di un contenzioso oneroso sia per la pubblica amministrazione sia per gli stranieri che devono esercitare il proprio diritto che sono circa il 40 % del numero totale di stranieri presente sul territorio.

D. DOCUMENTI UTILI E NEWS

1. Aggiornato il vademecum in materia di prestazioni sociali

[Qui](#) il vademecum aggiornato a luglio 2017

2. Donne dimenticate: l'impatto dell'islamofobia sulle donne musulmane

Al seguente link il comunicato stampa <http://enar-eu.org/Women-are-the-first-to-pay-the-price-of-Islamophobia-in-Europe>

Al seguente link la ricerca relativa all'Italia http://enar-eu.org/IMG/pdf/forgotten_women_report_italy_final.pdf